

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 1 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.



Azienda Speciale Parona

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2020-2022**

ADOTTATO IN DATA 30 GENNAIO 2020

IL PRESIDENTE D.SSA RAFFAELLA SAMPÒ

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 2 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Sommario

1	Premessa.....	4
1.1	Articolazione del Piano/Programma.....	4
1.2	Adozione, comunicazione e aggiornamento del piano.....	4
2	La normativa rilevante.....	5
2.1	Il quadro normativo dell’Unione Europea	5
2.2	Il quadro normativo nazionale	8
2.3	Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001.....	9
2.4	Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali	10
2.5	Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza	12
3	Il Sistema dei ruoli per la gestione di PTPC e PTTI.....	12
3.1.1	Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza	12
3.1.2	Il Consiglio di Amministrazione	15
3.1.3	I dipendenti e collaboratori	16
4	Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale	16
4.1	Scopo del PTPC.....	16
4.2	Fattispecie di reato rilevanti	17
4.3	Adempimenti previsti.....	18
4.4	Analisi del contesto esterno.....	19
4.5	Analisi del contesto interno	21
4.6	Cronologia degli adempimenti fondamentali	21
4.7	Ambito di applicazione.....	22
4.7.1	Destinatari	22
4.7.2	Obbligatorietà.....	22
4.8	Misure generali per la prevenzione della corruzione	23
4.8.1	Contenuti minimi delle misure	23
4.8.2	Ulteriori misure di carattere generale.....	28
4.8.3	Sistema disciplinare	36
5	Piano triennale per la prevenzione della corruzione – Parte Speciale.....	36

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 3 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

5.1	Approccio metodologico per la mappatura del rischio.....	36
5.2	Aree di rischio obbligatorie.....	37
5.3	Mappatura dei processi organizzativi.....	37
5.4	Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo.....	37
5.5	Risultati dell'Analisi dei rischi.....	40
5.6	Sistema di trattamento del rischio.....	40
6	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.....	41
6.1	Premessa.....	41
6.1.1	Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza.....	41
6.1.2	Nozioni introduttive.....	41
6.2	Scopo del Programma.....	42
6.3	Articolazione del Programma.....	42
6.4	Modalità di attuazione del Programma.....	43
6.5	Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" 43	
6.6	Strumenti di verifica.....	44
6.7	Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma.....	44
6.8	Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder).....	44
7	Il cronoprogramma delle attività.....	44

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 4 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

1 Premessa

1.1 Articolazione del Piano/Programma

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in seguito anche PTPC o Piano) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (in seguito anche PTTI o Programma) della "Azienda Speciale Parona" (in seguito, anche "Azienda") si compone, oltre che delle premesse, delle seguenti Parti, anche nell'ottica della necessità di procedere alla revisione annuale:

- Introduzione alla normativa di riferimento ed ai conseguenti adempimenti richiesti all'Azienda;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte generale, che si articola in:
 - o l'individuazione dei reati esaminati nel presente piano;
 - o le finalità del piano;
 - o la cronologia degli adempimenti fondamentali;
 - o l'ambito di applicazione ed i ruoli;
 - o l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi organizzativi che caratterizzano l'attività dell'Azienda;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - parte speciale, nella quale sono descritti:
 - o l'analisi del contesto esterno e interno;
 - o l'approccio metodologico seguito per la mappatura dei rischi;
 - o le aree di rischio obbligatorie;
 - o la mappatura dei processi organizzativi, e la relativa analisi e valutazione dei rischi;
 - o i risultati complessivi dell'analisi dei rischi;
 - o il sistema di trattamento del rischio;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Programmazione delle attività.

Il Piano/Programma si completa, altresì, con:

- Codice etico;
- Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprensivo del Sistema Sanzionatorio,

che vanno considerati sua parte integrante.

1.2 Adozione, comunicazione e aggiornamento del piano

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di cui infra, al punto 3.1.1), approva ed adotta il PTPC/PTTI (di seguito anche PTPCI) entro il 31 gennaio di ogni anno: infatti, l'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, prevede che il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Il Piano/Programma, che entra in vigore successivamente all'approvazione, viene aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti normativi, ovvero dell'organizzazione o dell'attività dell'Azienda.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 5 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

L'Azienda rende disponibile il presente Piano/Programma ed i suoi aggiornamenti, e dà comunicazione interna dell'adozione mediante affissione di specifica comunicazione nella bacheca informativa. È inoltre cura dell'Azienda informare i terzi che interagiscono con essa dell'avvenuta adozione del Piano e in sintesi delle parti per essi rilevanti.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Azienda.

Una copia del Piano/Programma aggiornato sarà inoltre messa a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori presso la sede dell'Azienda.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano/Programma si applicano le disposizioni vigenti in materia ed in particolare la Legge 190/2012, il D.Lgs. 39/2013, la Determinazione A.N.AC. 8/2015 oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata.

2 La normativa rilevante

2.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea

L'Unione europea si è attivata da anni sulla tematica della lotta alla corruzione, promulgando la seguente documentazione fondamentale:

- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997. La convenzione sancisce l'impegno degli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che la corruzione attiva e passiva costituisca illecito penale a livello nazionale. Si tratta degli atti di corruzione commessi sia da funzionari comunitari o nazionali sia, a determinate condizioni, da ministri, parlamentari nazionali, membri degli organi giudiziari supremi e della Corte dei conti, membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro funzioni;
- Risoluzione 24 del 6 novembre 1997 del Consiglio d'Europa/Comitato dei Ministri, che ha stabilito venti principi guida per la lotta alla corruzione, la maggior parte dei quali di natura sistemica e non meramente sanzionatoria:
 1. Assumere misure efficaci per la prevenzione della corruzione e, a questo scopo, aumentare la consapevolezza pubblica e promuovere comportamenti etici;
 2. Garantire un regime penale coordinato della corruzione nazionale e di quella internazionale;
 3. Garantire che le persone incaricate della prevenzione, indagine, perseguimento penale e giudizio dei reati di corruzione godano dell'indipendenza ed autonomia adeguate alle funzioni loro assegnate, siano libere da influenze improprie ed abbiano una strumentazione efficace per acquisire prove, proteggere le persone che aiutano l'autorità a combattere la corruzione e preservare la confidenzialità delle indagini;
 4. Fornire misure adeguate per il sequestro e la confisca dei proventi della corruzione;
 5. Fornire misure adeguate per evitare che persone giuridiche vengano utilizzate come schermo dei reati di corruzione;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 6 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

6. Limitare le immunità da inchieste e giudizi penali per reati di corruzione al livello necessario in una società democratica;
 7. Promuovere la professionalità delle persone e degli enti incaricati di contrastare la corruzione e dotarli di adeguate formazione e strumentazione per lo svolgimento del loro compito;
 8. Assicurare che la legislazione fiscale e le autorità preposte alla sua implementazione contribuiscano a combattere la corruzione in modo efficace e coordinato, in particolare negando deducibilità fiscale, per legge o nella pratica, per tangenti o altre spese correlate ad attività di corruzione;
 9. Assicurare che l'organizzazione e i processi di funzionamento e decisionali delle Amministrazioni Pubbliche prendano in considerazione la necessità di contrastare la corruzione, in particolare garantendo tutta la trasparenza necessaria alla efficacia di tale contrasto;
 10. Assicurare che le regole relative ai diritti e ai doveri dei pubblici ufficiali includano l'impegno a lottare contro la corruzione e includano adeguate misure disciplinari; promuovere una migliore definizione dei comportamenti attesi dai pubblici ufficiali con strumenti appropriati, come i codici di condotta;
 11. Assicurare che le attività della pubblica amministrazione e del settore pubblico siano oggetto di adeguate procedure di audit;
 12. Affermare il ruolo che le procedure di audit possono avere nel prevenire e scoprire la corruzione anche al di fuori della pubblica amministrazione;
 13. Assicurare che il sistema della responsabilità pubblica si faccia carico delle conseguenze del comportamento corruttivo di pubblici ufficiali;
 14. Adottare procedure appropriate e trasparenti per i contratti pubblici, tali da promuovere una corretta competizione e dissuadere i corruttori;
 15. Incoraggiare l'adozione, da parte degli organi elettivi, di codici di condotta e stabilire regole per il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali tali da scoraggiare la corruzione;
 16. Assicurare che i media abbiano piena libertà di ricevere e fornire informazioni su fatti di corruzione, con le sole limitazioni o restrizioni necessarie in una società democratica;
 17. Assicurare che la legislazione civile prenda in carico la necessità di combattere la corruzione e in particolare preveda risarcimenti a favore di soggetti i cui diritti o interessi sono stati lesi dalla corruzione;
 18. Incoraggiare studi e ricerche sulla corruzione;
 19. Assicurare che in ogni aspetto della lotta alla corruzione vengano prese in considerazione le possibili connessioni con la criminalità organizzata e con il riciclaggio;
 20. Sviluppare nel modo più ampio possibile la cooperazione internazionale in tutte le aree di lotta alla corruzione;
- Costituzione del Gruppo di stati contro la corruzione – GRECO: Il 1° maggio 1999 il Consiglio d'Europa ha costituito il Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO, al quale ha affidato il monitoraggio della compliance dei singoli stati ai venti principi guida anticorruzione stabiliti dallo stesso Consiglio d'Europa nel 1997.
- L'Italia è entrata in questa istituzione nel giugno 2007. Attualmente GRECO è costituito da 49 stati (48 stati europei e gli Stati Uniti d'America) e, nel quadro della propria attività istituzionale, predispone

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 7 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

report periodici di valutazione sullo stato di attuazione della lotta alla corruzione nei diversi paesi. Nell'ultimo report di valutazione (gennaio 2017), nel dare comunque evidenza degli sforzi fatti dall'Italia negli ultimi anni, GRECO segnala che "come già evidenziato nei precedenti rapporti di valutazione sull'Italia, contrastare la corruzione deve diventare un problema culturale e non solo di regole; questo richiede un approccio di lungo periodo, educazione continua di tutti i settori della società come componente essenziale della strategia anticorruzione e un impegno politico continuativo";

- Convenzione penale sulla corruzione STCE5 n° 173 firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in vigore dal 1° luglio 2001 e ratificata in Italia con la Legge 110/2012. Questa convenzione, aperta anche a paesi non UE:
 - chiede ai paesi aderenti di contemplare nel proprio codice penale una serie di reati, fra i quali i reati contabili connessi ai reati di corruzione, la corruzione attiva e passiva, il traffico di influenza, il riciclaggio e l'autoriciclaggio;
 - stabilisce di prevedere, per gli stessi reati, la responsabilità delle persone giuridiche;
 - raccomanda la protezione di coloro che segnalano fenomeni di corruzione;
 - prevede che tutti gli stati firmatari della convenzione entrino di diritto a far parte del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la Corruzione – GRECO;
- Convenzione civile sulla corruzione STCE n° 174, firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999 e ratificata in Italia con la Legge 112/2012. Questa convenzione definisce norme comuni internazionali anticorruzione ed obbliga le parti contraenti a introdurre nelle legislazioni nazionali rimedi giudiziari efficaci;
- Programma di Stoccolma del 2010. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla corruzione, il Programma ha dato nuovo impulso alle seguenti tematiche:
 - sviluppo di parametri comuni di riferimento allo scopo di misurare gli sforzi dei Paesi nella lotta alla corruzione;
 - sviluppo di una politica globale sull'anti-corruzione;
 - lotta all'evasione fiscale ed alla corruzione nel settore privato;
 - individuazione degli abusi sul mercato e sull'appropriazione indebita di fondi;
 - cooperazione dell'Unione Europea con gli organismi GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione), UNCAC (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione) e OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico);
- Eurobarometro 2013, Relazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del febbraio 2014 sulla lotta alla corruzione: vengono analizzate le percezioni dei cittadini dei 27 Stati membri con riferimento alla corruzione e i risultati più significativi per l'Italia sono i seguenti:
 - il 97% degli intervistati ritiene che la corruzione sia un fenomeno abbastanza o molto diffuso (media dei paesi UE 76%);
 - il 74% degli intervistati ritiene che la corruzione negli ultimi tre anni sia aumentata (media dei paesi UE 56 %);
 - il 42% degli intervistati ritiene di avere sofferto personalmente delle conseguenze di fenomeni corruttivi (media dei paesi UE 26%).

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 8 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

2.2 Il quadro normativo nazionale

In Italia, la normativa in materia di prevenzione della corruzione fa principalmente capo al D.Lgs. 231/2001 ed alla Legge 190/2012. Inoltre, già a partire dal 2009 (con il D.Lgs. 150/2009) fu istituita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), entrata in funzione nel 2010. La missione iniziale di questa Autorità era quella di garantire in modo indipendente dal Governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane. Successivamente la citata Legge 190/2012 ha individuato nella CIVIT anche il ruolo di autorità nazionale anticorruzione, ridenominandola Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.

Nel mese di giugno successivo, il decreto legge 90/2014, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, ha ridenominato l'Autorità in Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.) ed ha trasferito alla stessa le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione». L'A.N.AC. elabora ogni anno il Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), che costituisce un atto generale di indirizzo rivolto a tutti gli enti che debbono predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – PTPC. Sulla base di tali indicazioni compete ai singoli enti definire le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati, appunto mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della "Azienda Speciale Parona" è stato conseguentemente sviluppato in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo a:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici";
- Determinazione 17 giugno 2015, n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 9 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Determinazione 8 novembre 2017, n. 1134 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

2.3 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001

La Determinazione n. 8/2015 dell’A.N.AC. (di seguito, anche la “Determinazione”) precisa che “l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.”

Inoltre, i c.d. reati-presupposto ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 comprendono fattispecie che non rilevano ai fini della normativa anticorruzione, e viceversa. In particolare, “La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità (A.N.AC., *NdR*), fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” ⁽¹⁾.

Ottemperando a quanto sopra, l’Azienda ha optato per sviluppare il presente Piano di prevenzione della corruzione come documento separato ed autonomo rispetto al Modello 231.

¹ Determinazione A.N.AC. 8/2015, pag. 11

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 10 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

2.4 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l'art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (*dello stesso Decreto, Ndr*), i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (*Regolamento Europeo 2016/679, Ndr*) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso";
- "I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) dispone inoltre che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".

Anche l'A.N.AC. è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

All'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia "che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»".

"Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 11 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);
- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 12 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

2.5 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza

Si evidenzia inoltre la Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, la quale dispone, all’art. 1 co. 125, che “a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. ... Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si evidenzia che il co. 127 del citato articolo dispone peraltro che, “al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Tale disposizione costituisce, di fatto, un’integrazione degli obblighi di trasparenza cui l’Azienda è soggetta.

3 Il Sistema dei ruoli per la gestione di PTPC e PTTI

3.1.1 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

3.1.1.1 Identificazione e durata

Poiché l’Azienda è classificata tra le “società in controllo pubblico”, essa nomina il “Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza” (in seguito, anche RPCT) e ne dà comunicazione ad A.N.AC..

Al RPCT deve essere garantita una posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 13 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

In merito ai profili di opportunità relativi alla scelta del RPCT, la normativa indica inoltre l'esigenza che questi abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, e che inoltre egli abbia adeguata conoscenza del funzionamento dell'amministrazione. Possibilmente, egli è inoltre individuato tra i dipendenti che non si trovano in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

Con riguardo all'eventuale revoca del RPCT da parte dell'Azienda, all'A.N.AC. è data facoltà di richiedere alla stessa il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, A.N.AC. può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Tenuto conto di quanto sopra il ruolo di RPCT è assegnato, con comunicazione del Legale Rappresentante dell'Azienda, a Di Agostino Palmarino, Consigliere di Amministrazione dell'Azienda. L'incarico si conclude con la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali revoca o dimissioni, da comunicare in forma scritta con almeno 60 giorni di anticipo.

Al RPCT vengono assegnate le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3.1.1.2 Funzioni e responsabilità

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha la missione, in relazione alla prevenzione della corruzione, di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'Azienda per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. A tal fine egli:

- a) predispone e propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce piani e procedure appropriati per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da inserire in percorsi di formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- d) ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i Destinatari relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia;
- e) individua le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate durante l'attività di monitoraggio;
- f) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 14 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- g) cura che siano rispettate le eventuali disposizioni in materia di rotazione degli incarichi, nonché di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- h) cura, di concerto con la Direzione dell’Azienda, la diffusione del Codice etico all’interno dell’Azienda e, ove previsto, nei confronti di altri collaboratori e fornitori, nonché il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- j) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- k) redige annualmente una relazione recante i risultati dell’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, unitamente all’aggiornamento del piano triennale, e li pubblica sul sito istituzionale dell’Azienda;
- l) riferisce al Presidente del C.d.A. sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Ulteriori responsabilità del RPCT (2) sono le seguenti:

- dare tempestiva informazione al diretto superiore a cui il dipendente è addetto affinché possa essere avviata con tempestività l’azione disciplinare, nel caso riscontri fatti che possano presentarsi rilevanti;
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa o che rappresentano notizia di reato, presentare denuncia all’Autorità competente e darne tempestiva informazione all’Autorità nazionale anticorruzione.

In qualità di Responsabile della Trasparenza il RPCT assume le seguenti ulteriori attribuzioni:

- effettua l’attività di controllo sull’adempimento, da parte dell’Azienda, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- riferisce al Presidente del C.d.A. sull’attività svolta con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta venga richiesto;
- segnala al Presidente del C.d.A. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’eventuale adozione delle misure più idonee;
- controlla e garantisce la regolare attuazione dell’accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) in base alla normativa vigente;
- definisce i fabbisogni ed i piani formativi in materia.

Si fa presente che la Determinazione A.N.AC. 8/2015 asserisce che “la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.”

Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

² Elencate dalla Circolare predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 25 Gennaio 2013, n. 1, pagg. 14-15

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 15 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

3.1.1.3 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016)

Con riguardo alle relazioni tra RPCT ed Organismo di Vigilanza (di cui al D.Lgs. 231/2001), le misure minime previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione richiedono che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, l’Azienda prevede periodiche sessioni di audit in materia “anticorruzione” che vengono condotte dal RPCT con la eventuale partecipazione dell’Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alle relazioni tra RPCT e RPD (di cui al Regolamento Europeo 679/2016), sia il Garante per la Protezione dei dati personali sia A.N.AC. hanno evidenziato la problematica relativa all’accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) rilevando innanzitutto che il RPD non può sostituirsi al RPCT per tali aspetti. Si specifica che il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna, ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.

3.1.2 Il Consiglio di Amministrazione

Le principali responsabilità che la normativa attribuisce all’organo di indirizzo sono le seguenti:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’Azienda, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
 - tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
 - creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
 - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
 - promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica che coinvolgano l’intero personale.
- Inoltre, in assenza di una struttura articolata, il Consiglio di Amministrazione detiene le ulteriori responsabilità seguenti:
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 16 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del personale.

Per una più completa elencazione della distribuzione delle responsabilità, si rinvia all'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che qui si intende integralmente richiamato.

3.1.3 I dipendenti e collaboratori

Il RPCT ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti e collaboratori relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Tutti i dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

4 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale

4.1 Scopo del PTPC

La prevenzione della corruzione va intesa come un processo organizzativo continuo, che si avvale della maturazione dell'esperienza e che si consolida nel tempo; esso è uno strumento dinamico i cui contenuti vengono affinati, integrati, modificati e aggiornati nel tempo.

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Azienda gestisce il processo di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, basata anche sul Codice etico e sul Modello 231, e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni. Il Piano si esplica in un insieme di azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 17 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Il presente Piano verrà messo a disposizione degli enti interessati. Per i dipendenti ed i collaboratori ne è resa disponibile una copia presso la sede dell'Azienda, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Ne verranno informati i nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

4.2 Fattispecie di reato rilevanti

Il PTPC è stato redatto per prevenire il verificarsi dei reati e delle situazioni sopra definite. Più in generale, esso prende in considerazione quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Azienda a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Il piano prevede pertanto azioni volte prioritariamente a prevenire e a contrastare il fenomeno della "corruzione", che viene qui intesa come l'abuso da parte di un soggetto della facoltà a lui affidata al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi – come detto – i delitti contro la pubblica amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha richiamato il particolare ruolo degli enti che si trovano ad analizzare i propri processi organizzativi sia in termini attivi sia passivi.

La citata Determinazione A.N.AC. indica che i reati rilevanti comprendono "l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale", e pertanto i seguenti:

1. Peculato (art. 314 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
2. Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
4. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
6. Concussione (art 317 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
9. Circostanze aggravanti (art 319 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
10. Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 18 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

15. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001);
16. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
17. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
18. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
19. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
20. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);
21. Resistenza a un Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.);
22. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis c.p.);
23. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
24. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.);
25. Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.);
26. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.);
27. Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343 c.p.);
28. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni (art. 345 c.p.);
29. Millantato credito (art. 346 c.p.);
30. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (richiamato anche dal D.Lgs 231/2001).
31. Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
32. Abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
33. Violazione di sigilli (art. 349 c.p.);
34. Agevolazione colposa (art. 350 c.p.);
35. Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
36. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (art. 352 c.p.);
37. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
38. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
39. Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
40. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
41. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

4.3 Adempimenti previsti

La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 classifica l'Azienda Speciale tra le "società in controllo pubblico", di cui al punto 2.1 della stessa.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 19 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

La citata Determinazione asserisce che “In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012”. Ed ancora: “Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001”.

A questo si aggiunge l’obbligo, per l’Azienda, di adottare il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001 (cosiddetto Modello 231), in quanto ente accreditato da Regione Lombardia per l’erogazione di servizi socio-sanitario-assistenziali, ai sensi della DGR Lombardia X/2569 del 31.10.2014.

4.4 Analisi del contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Azienda opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. Sono stati quindi individuati i legittimi interlocutori dell’Azienda (“stakeholders”) e le situazioni in cui i rapporti con tali soggetti possono rappresentare un rischio per l’Azienda. L’elenco degli stakeholders risulta il seguente:

- gli Ospiti ed i Richiedenti lista d’attesa ed i loro familiari, care-giver, tutori, curatori, amministratori di sostegno;
- i lavoratori, siano essi dipendenti o altrimenti inquadrati;
- le associazioni e gli organismi di categoria;
- le parti sociali;
- il Comune di Parona (PV) ed il Suo Sindaco, per la nomina dei componenti del C.d.A. aziendale e per i rapporti con l’Amministrazione (servizi sociali, tassazione locale, gestione servizi pubblici di base, etc.);
- altri Comuni, per l’eventuale integrazione delle rette da parte degli stessi;
- la ATS di Pavia, per tutte le attività di relazione con il Servizio Sanitario Regionale (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, ispezioni, rendicontazione e pagamento del contributo regionale);
- le altre RSA del territorio;
- gli organismi di controllo e pubblici che interagiscono con l’Azienda (NAS, VVF, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, etc.);
- i fornitori dell’Azienda;
- il sistema bancario;
- il sistema giudiziario (giudici, avvocati).

Più in generale, Il bacino su cui insiste l’Azienda è principalmente rappresentato dall’intero territorio provinciale. La Provincia di Pavia è la terza provincia lombarda per estensione (2.968 Km² pari 12,4% del territorio regionale) e per numero di Comuni (186), molti dei quali sono agglomerati urbani di piccole dimensioni, specie nelle zone collinari e montuose. La densità abitativa è pari a 183,86 abitanti/kmq. La

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 20 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane. La popolazione residente provinciale è costituita da circa 546.000 unità stimate. Trattasi di circa 1/20 della popolazione lombarda, con un'età media tra le più elevate della Regione: i bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni sono numericamente paragonabili alle persone di età superiore a 74 anni e, complessivamente, quasi un cittadino su quattro della provincia ha più di 65 anni.

Distribuzione della popolazione 2018 - provincia di Pavia									
Età	Maschi	Femmine	Totale		Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%					%
0-4	10.652	9.926	20.578	3,80%	55-59	19.748	20.111	39.859	7,30%
	51,80%	48,20%				49,50%	50,50%		
5-9	12.001	11.519	23.520	4,30%	60-64	17.136	17.818	34.954	6,40%
	51,00%	49,00%				49,00%	51,00%		
10-14	12.154	11.338	23.492	4,30%	65-69	16.109	17.313	33.422	6,10%
	51,70%	48,30%				48,20%	51,80%		
15-19	12.026	11.162	23.188	4,20%	70-74	13.306	15.045	28.351	5,20%
	51,90%	48,10%				46,90%	53,10%		
20-24	12.546	11.399	23.945	4,40%	75-79	12.026	15.177	27.203	5,00%
	52,40%	47,60%				44,20%	55,80%		
25-29	13.748	12.969	26.717	4,90%	80-84	8.301	13.045	21.346	3,90%
	51,50%	48,50%				38,90%	61,10%		
30-34	14.730	14.497	29.227	5,40%	85-89	4.534	9.605	14.139	2,60%
	50,40%	49,60%				32,10%	67,90%		
35-39	17.308	16.752	34.060	6,20%	90-94	1.524	4.732	6.256	1,10%
	50,80%	49,20%				24,40%	75,60%		
40-44	21.589	20.875	42.464	7,80%	95-99	266	1.208	1.474	0,30%
	50,80%	49,20%				18,00%	82,00%		
45-49	23.153	22.179	45.332	8,30%	100+	18	131	149	0,00%
	51,10%	48,90%				12,10%	87,90%		
50-54	23.428	22.706	46.134	8,50%	Totale	266.303	279.507	545.810	100,00%
	50,80%	49,20%				48,80%	51,20%		

Di seguito, si espone l'andamento dell'indice di vecchiaia, dell'indice di dipendenza strutturale e dell'indice di natalità:

Anno	<i>Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per la provincia di Pavia dice che ci sono 195,8 anziani ogni 100 giovani.</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, in provincia di Pavia nel 2018 ci sono 57,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano.</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.): Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic
2002	198,8	51,3	7,7
2003	198,9	52	7,9
2004	198,2	52,3	8
2005	197,5	52,9	8,5
2006	195,2	53,7	8,7
2007	192,9	54,3	8,6
2008	187,9	54	9
2009	183,6	54	9
2010	179,7	54,1	8,5
2011	176,9	53,9	8,5
2012	181,3	55,5	8,5
2013	182,2	56,1	8
2014	183,6	56,2	7,6
2015	187	56,8	7,7
2016	190	57,3	7,2
2017	193,3	57,7	6,9
2018	195,8	57,8	-

<https://www.tuttitalia.it>

La popolazione provinciale è molto anziana. Si registra una forte incidenza di patologie croniche, che interessano più del 30% della popolazione. Molto spesso le affezioni sono concomitanti nello stesso soggetto. Le patologie croniche assorbono più del 70% delle risorse sanitarie complessivamente erogate. Il consumo concomitante di farmaci diversi nei soggetti affetti da comorbidità è rilevante, con conseguente aumentato rischio di effetti collaterali e di interazione tra di loro, che genera altra patologia emergente. La domanda di prestazioni psichiatriche si mantiene elevata.

Per detti motivi, la categoria di stakeholder con la quale sono – in linea teorica – maggiormente critici i potenziali rischi corruttivi sono i potenziali Ospiti della struttura ed i loro familiari, care-giver, tutori, curatori, amministratori di sostegno.

Le interazioni con gli stakeholder e i rischi connessi sono contenuti nella analisi e mappatura dei rischi di cui al successivo punto 5.5.

4.5 Analisi del contesto interno

Per quanto riguarda l’Azienda e la sua organizzazione, si rinvia al Modello di organizzazione gestione e controllo (“Modello 231”) adottato ed agli ulteriori documenti disponibili sul sito internet della stessa: <https://www.aziendaspecialeparona.it/>.

4.6 Cronologia degli adempimenti fondamentali

La gestione del PTPC viene effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti e ad una schedulazione definita dall’Azienda, le cui principali scadenze (in parte già elencate precedentemente) sono le seguenti:

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 22 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza rende disponibile una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale data è stata procrastinata al 31 gennaio 2020, con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 13 novembre 2019, “al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione approva ed adotta il PTPC su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012;
- nel corso dell'anno, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza effettua opportune azioni di audit, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e cura la realizzazione delle azioni previste dal PTPC, relazionando al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di eventuali criticità.

4.7 Ambito di applicazione

4.7.1 Destinatari

Le disposizioni del presente Piano sono portate, dall'Azienda, a conoscenza dei destinatari.

Coerentemente con le previsioni normative, sono identificati come destinatari i soggetti che operano per conto dell'Azienda, ovvero:

- gli Organi sociali;
- i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori);
- i consulenti ed i fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Azienda.

Tali Destinatari sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano e a non assumere – per conto o nell'interesse dell'Azienda – iniziative in contrasto con il medesimo. Essi segnalano, inoltre, le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce:

- illecito disciplinare quando commessa da dipendenti dell'Azienda;
- grave inadempimento contrattuale, quando commessa da Organi sociali, da collaboratori, da consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa per conto o nell'interesse dell'Azienda. In forza di tale inadempimento, l'Azienda sarà legittimata a risolvere il contratto con gli stessi con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

4.7.2 Obbligatorietà

Tutti i Destinatari sopra indicati sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 23 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Tutti i dipendenti dell’Azienda mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

4.8 Misure generali per la prevenzione della corruzione

Le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l’organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, che l’Azienda adotta con il presente Piano, in qualità di “società in controllo pubblico”;
- ulteriori misure di carattere generale.

4.8.1 Contenuti minimi delle misure

I contenuti minimi delle misure stabiliti dalla Determinazione A.N.AC. citata, che l’Azienda adotta, sono i seguenti.

4.8.1.1 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

È prevista l’effettuazione di un’analisi dei rischi di cui alla normativa in oggetto, che è inclusa nella Parte Speciale del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione (punto 5.2).

L’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’Azienda.

La gestione dell’analisi dei rischi viene effettuata secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Analisi dei rischi	Implementazione	Annuale	RPCT
Mappatura dei processi/sotto-processi e relative misure	Implementazione	Annuale	RPCT

4.8.1.2 Sistema di controlli

È previsto che il sistema di gestione del rischio si completi con un adeguato Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si riconferma che l’Azienda ha adottato il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Inoltre, è “quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012”, e pertanto il coordinamento tra attività del RPCT e dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 24 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

In tal senso, l’Azienda prevede periodiche sessioni di audit in materia “anticorruzione”, che vengono condotte dal RPCT in integrazione con l’Organismo di Vigilanza.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Audit	Monitoraggio	Quadrimestrale	RPCT e OdV

4.8.1.3 Codice etico

È prevista l’adozione di un Codice etico o di comportamento (che l’Azienda ha già effettuato), che attribuisca particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il monitoraggio sull’attuazione del Codice viene effettuato secondo il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Vigilanza sull’attuazione del Codice	Vigilanza	Continuo	RPCT
Esame delle segnalazioni di violazione del Codice etico e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Vigilanza	Continuo	RPCT e OdV

4.8.1.4 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

È previsto il rispetto del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, per gli “incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” e per eventuali incarichi dirigenziali.

È pertanto previsto il seguente processo organizzativo:

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Acquisizione Dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte degli organi di indirizzo dell’Azienda	Vigilanza	Annuale	Direzione

4.8.1.5 Formazione

È prevista una specifica attività formativa per i collaboratori. Infatti, la Legge 190/2012 prescrive che il RPCT individui i collaboratori che operano nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati rilevanti, allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il RPCT provveda a definire le modalità appropriate per selezionare e formare i prestatori di lavoro sopra citati.

L’Azienda intende pertanto, mediante la formazione:

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 25 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l’Azienda non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l’Azienda fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui esso intende attenersi.

L’attività di formazione è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni in materia e delle norme etiche di riferimento.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività formative	Vigilanza	2020	RPCT

4.8.1.6 Comunicazione

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, viene inviata una nota informativa a tutto il personale e ai collaboratori per invitarli a prendere visione del PTPC.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Nota informativa a tutto il personale	Vigilanza	Annuale	Direzione
Messa a disposizione del PTPC	Vigilanza	Annuale	RPCT

4.8.1.7 Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti

È richiesta l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Tale tutela è stata specificamente regolamentata dalla Legge 179/2017, la quale richiede l’adozione di specifici canali (tra i quali almeno uno alternativo idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante) per consentire ai dipendenti e collaboratori di trasmettere segnalazioni circostanziate anonime di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La predetta Legge prevede inoltre il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare:

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 26 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa;
- devono essere previste specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si rileva infine che l'eventuale denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* Decreto Legislativo 165/2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

A tal fine l'Azienda procede a definire e rendere noto l'iter, con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione Regolamento per le segnalazioni di illeciti	Implementazione	2020	RPCT
Attivazione di canali specifici per la segnalazione di illeciti	Implementazione	2020	RPCT
Comunicazione e formazione	Illustrazione delle misure adottate per tutelare l'identità del segnalante	2020	RPCT

4.8.1.8 Rotazione o misure alternative

La normativa richiede la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Tale rotazione si suddivide in ordinaria e straordinaria.

La rotazione ordinaria del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che "l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione".

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 27 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Per quanto riguarda tale tipologia di rotazione si ritiene tuttavia, in considerazione sia delle dimensioni dell'Azienda, sia dei livelli di delega allo stato formalizzati, che non vi sia una effettiva possibilità di rotazione degli incarichi: qualora l'Organo di amministrazione riterrà di poter attuare tale rotazione, il RPCT attuerà le indicazioni provenienti dallo stesso.

Nello specifico, si rileva la sussistenza di "vincoli oggettivi" connessi all'assetto dell'Azienda. La rotazione va infatti correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si esclude infatti che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

L'Azienda intende comunque attuare, nei limiti delle proprie dimensioni organizzative, alcune misure "alternative" alla rotazione, in particolare la distinzione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Per quanto riguarda invece la rotazione straordinaria, ovvero la rotazione da attivare in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, è responsabilità congiunta del Consiglio di Amministrazione e del RPCT adottare gli opportuni provvedimenti.

4.8.1.9 Monitoraggio

È prevista, in analogia con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'individuazione di modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull'attuazione del PTPC	Vigilanza	Quadrimestrale	RPCT e OdV

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 28 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Monitoraggio sull'attuazione e rispetto del PTPC	Monitoraggio e messa a disposizione dei risultati	Quadrimestrale	RPCT e OdV
Esame delle segnalazioni di violazione del PTPC e raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate	Vigilanza	Continuo	RPCT e OdV

4.8.2 Ulteriori misure di carattere generale

4.8.2.1 Informatizzazione dei processi

È in atto l'informatizzazione dei principali processi organizzativi dell'Azienda, misura che riveste un ruolo fondamentale anche ai fini della prevenzione della "corruzione" riducendo, da un lato, i margini di interventi "discrezionali" e agevolando, dall'altro, il controllo mediante la tracciabilità delle diverse fasi dei processi organizzativi (esecuzione, autorizzazione, controllo), riducendo in tal modo i rischi connessi.

Si sottolinea la rilevanza, in tal senso, del nuovo cosiddetto "Regolamento europeo privacy" (Regolamento europeo 679/2016 o GDPR), applicabile dal 25 maggio 2018 e che determina un ulteriore supporto alla mitigazione dei rischi grazie alle misure di sicurezza informatica e di tracciabilità dei dati previste.

4.8.2.2 Accesso documentale

L'Azienda prevede l'adozione di specifiche misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso documentale, con specifico riferimento a:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Integrazione del Regolamento di accesso agli atti	Implementazione	2020	Direzione

4.8.2.3 Conflitto di interessi

È richiesto a ciascun Destinatario di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si specifica che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella Legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". Tale norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 29 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A tal fine, si informa che per evitare l'insorgere di conflitti di interesse:

- ogni operazione e attività deve essere intrapresa solo ed esclusivamente nell'interesse dell'Azienda e in modo lecito, trasparente e corretto;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell'interesse dell'Azienda e nel pieno rispetto delle norme vigenti e del Codice etico;
- gli amministratori, i collaboratori e tutti i dipendenti sono tenuti a evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza;
- ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al RPCT.

A titolo esemplificativo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto di interessi:

- interessi economici e finanziari dell'amministratore, del collaboratore o dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o contrasto con quelli dell'Azienda;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Azienda.

Vista la varietà delle situazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l'insorgenza o meno di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno effettuare tempestiva segnalazione al RPCT.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione di un Regolamento sul conflitto di interessi	Implementazione	Inserito nel Codice etico	RPCT

4.8.2.4 *Obblighi di informazione*

I Destinatari informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

Coloro che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Azienda, preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 30 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

4.8.2.5 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi organizzativi che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, l'Azienda ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati rilevanti.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel "Modello 231", nel "Piano di Prevenzione della corruzione", nelle procedure operative, nel Codice etico. In particolare, l'Organo amministrativo deve:

- assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

L'Azienda ha inoltre adottato il seguente "Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi"

4.8.2.6 Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili a fini corruttivi

Il presente protocollo ha l'obiettivo di prevenire fenomeni corruttivi mediante il controllo e la resa indisponibile di eventuali utilità (denaro o altro) impiegabili per azioni corruttive.

4.8.2.6.1 Denaro contante proveniente da fondi neri

Un fondo nero (o in nero) è un conto monetario ausiliario o un fondo di riserva di un ente non iscritto nel bilancio (in nero) e tale da costituire una contabilità segreta parallela a quella reale; la costituzione di fondi di riserva di questa natura è già illecita di per sé, perché costituisce evasione fiscale. Per la sua non tracciabilità, un fondo nero può poi essere impiegato per sovvenzionare attività illegali di ogni tipo, compresa la corruzione.

Al fine di prevenire la costituzione di fondi neri, oltre alla indispensabile ferma determinazione dell'Organo amministrativo di non consentire la formazione di riserve occulte, sono previsti i seguenti principi:

- gestione ordinata del piano dei conti e delle scritture contabili, con possibilità di tracciare chi ha effettuato ciascuna operazione/scrittura contabile;
- fatturazione al 100% delle prestazioni effettuate;
- controllo della correttezza e completezza della documentazione giustificativa di ciascun pagamento ai fornitori;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 31 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- controllo della correttezza e completezza della documentazione giustificativa anche dei pagamenti effettuati con le carte di pagamento assegnate ad amministratori e/o dipendenti;
- riconciliazioni bancarie e verifiche di cassa periodiche;
- divieto di utilizzare il Revisore dei Conti anche per attività di tipo consulenziale, allo scopo di garantirne l'indipendenza;
- divieto di effettuare pagamenti o incassare crediti utilizzando denaro contante per importi superiori alla soglia auto-imposta di 500 euro;
- applicazione del divieto di cui al punto precedente anche ai rimborsi spese al personale, indipendentemente dal fatto che gli stessi debbono essere comunque documentati;
- limite alla quantità di denaro contante da tenere come fondo cassa per le piccole spese (500 euro);
- segregazione delle funzioni fra chi autorizza i pagamenti e chi li esegue fisicamente;
- controllo a campione, da parte del Revisore dei Conti, sull'applicazione delle regole di cui sopra.

4.8.2.6.2 Denaro tracciabile proveniente da operazioni di comodo

In alcuni casi il denaro utilizzato per la corruzione viene erogato utilizzando modalità tracciabili, iscritte a bilancio e apparentemente corrette. La dazione con finalità corruttiva di denaro tracciabile in uscita dall'Azienda fa infatti ricorso ad operazioni di mascheramento di diversa tipologia:

- contratti di consulenza: il mascheramento consiste nel conferire contratti per prestazioni per loro natura "intangibili" senza richiedere in cambio la prestazione contrattuale, ovvero nel sovrastimare artificiosamente il corrispettivo economico di tale prestazione. Per evitare che i contratti di consulenza siano utilizzati come strumento di dazione corruttiva sono utili le regole seguenti:
 - richiedere sempre al fornitore di servizi la dichiarazione di non essere in alcun modo in situazione di potenziale conflitto di interesse con altri incarichi ricevuti;
 - inserire nel contratto con il fornitore di servizi l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse sopravvenute dopo la stipula del contratto;
 - evitare di conferire contratti di consulenza a soggetti che siano in rapporto di parentela con funzionari del Comune di Parona, di una ATS, di Regione Lombardia o di altri enti di controllo (per esempio, NAS, VVF).
- È vietato conferire contratti di consulenza a società la cui proprietà o direzione sia, in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'Azienda;
- È vietato conferire contratti di consulenza a persona che negli ultimi ventiquattro mesi ha detenuto un potere decisionale e/o di controllo nei confronti dell'Azienda, anche se la persona non è più dipendente dell'organizzazione all'interno della quale esercitava tale potere;
- Nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare da una delle regole precedenti, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sulla esecuzione del contratto di consulenza;
- In ogni caso, verificare che l'importo contrattuale sia congruente con le prestazioni richieste e che lo stesso venga erogato solo a fronte della effettiva e corretta esecuzione del contratto.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 32 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

4.8.2.6.3 Subappalti e contratti di fornitura

Il mascheramento consiste nel conferire contratti per subappalti e/o forniture a valore superiore a quello di mercato, sopravvalutandone volontariamente e artificialmente il corrispettivo. Per evitare che i subappalti e i contratti di fornitura siano utilizzati come strumento di dazione corruttiva sono utili le seguenti regole:

- evitare di conferire subappalti e/o contratti di fornitura a società la cui proprietà o direzione sia (per quel che è noto) in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'Azienda;
- nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare dalla regola precedente, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sul valore economico e sulla esecuzione del contratto di subappalto e/o fornitura;
- in ogni caso, verificare che l'importo contrattuale sia congruente con le quotazioni del mercato e che lo stesso venga erogato solo a fronte della effettiva e corretta esecuzione del contratto.

4.8.2.6.4 Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

Per sponsorizzazioni ed erogazioni liberali si intende:

- Sponsorizzazioni: modalità attraverso la quale l'Azienda acquista il diritto di collegare il proprio logo e il proprio nome alla attività sponsorizzata (es. eventi di natura culturale, sociale, etc.) al fine di ricavarne benefici in termini di immagine;
- Erogazioni liberali: contributi in denaro o in beni strumentali con scopi umanitari, di beneficenza o culturali al fine di migliorare la percezione dell'Azienda da parte dell'opinione pubblica.

Si ha un uso improprio di questi strumenti tutte le volte in cui la vera finalità delle sponsorizzazioni e/o delle erogazioni liberali non è quella dichiarata, ma quella di far pervenire risorse economiche al corrotto per il tramite di una struttura segnalata/gradita dallo stesso.

Le regole di prevenzione, con riferimento all'uso improprio di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, sono:

- evitare di conferire sponsorizzazioni o erogazioni liberali a società o iniziative la cui proprietà o direzione sia (per quel che può essere noto) in tutto o in parte, riconducibile a funzionari della P.A. con potere decisionale e/o di controllo sull'Azienda;
- nel caso in cui l'Organo amministrativo ritenga di derogare dalla regola precedente, lasciare traccia scritta del proponente e delle motivazioni per la deroga e rafforzare i controlli sulle iniziative sponsorizzate e sull'utilizzo delle erogazioni liberali.

Non sono in ogni caso ammesse sponsorizzazioni o erogazioni liberali per finalità non di carattere sociale e/o socio-assistenziale.

4.8.2.6.5 Collaborazioni esterne

La contrattualizzazione (libero-professionale o tramite Agenzia di somministrazione lavoro) di una persona che sia stata segnalata da chi detiene un potere di controllo e/o decisionale sull'Azienda può costituire una "moneta di scambio" inquadrabile come utilità, soprattutto nel caso in cui la persona segnalata abbia un rapporto di parentela con il segnalante. Analogamente, la contrattualizzazione della persona che ha

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 33 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

esercitato il potere decisionale/di controllo nel momento in cui la stessa lascia l'organizzazione di appartenenza potrebbe rappresentare uno "scambio differito nel tempo".

Adeguate regole di prevenzione sono:

- quando è necessario ricoprire una posizione in organico, richiedere sempre ai candidati di presentare un curriculum scritto che evidenzi scolarità, competenze ed esperienza;
- quando la posizione in organico riveste una particolare rilevanza organizzativa, l'Organo amministrativo deve effettuare (o far effettuare da personale a ciò delegato) un colloquio di selezione con i candidati ritenuti idonei sulla base del curriculum;
- al termine della selezione, la proposta di assumere uno specifico candidato deve essere motivata e formalizzata per iscritto;
- la proposta di assunzione di persona riconducibile (per parentela o altro legame) a funzionari della P.A. che detengono, o hanno detenuto negli ultimi 36 mesi, potere decisionale e/o di controllo sull'Azienda deve essere evidenziata in modo specifico e motivata;
- analogamente deve essere specificamente motivata la proposta di assunzione di persona che negli ultimi 36 mesi abbia esercitato un potere decisionale e/o di controllo sull'Azienda.

4.8.2.6.6 Omaggi

Per omaggi si intende ogni tipologia di regalo che viene offerto in occasione delle Festività (es.: Pasqua, Natale), di eventi di rappresentanza (es.: convegni) o nella consuetudine delle relazioni interpersonali (es.: per un matrimonio, nascita), inclusi eventuali sconti. È evidente che gli omaggi possono costituire utilità a valore economico anche elevato e rappresentare la "moneta di scambio" di fenomeni corruttivi.

Le regole di prevenzione sono:

- astenersi dal fare omaggi a controparti o interlocutori dell'Azienda, inclusi rappresentanti della P.A., e loro parenti e affini;
- in ogni caso, effettuare solo omaggi di modico valore e tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a promuovere e favorire interessi propri, trarre vantaggi per l'Azienda o ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della controparte;
- assegnare all'Organo amministrativo la responsabilità di autorizzare gli omaggi, indipendentemente dal loro valore.

4.8.2.6.7 Ospitalità

Per ospitalità si intendono le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per ospitare persone non dipendenti dall'Azienda. È evidente che anche l'ospitalità può costituire una "moneta di scambio" a valore economico elevato. Le regole di prevenzione sono le seguenti:

- l'ospitalità di persone esterne all'Azienda, che comporti spese relative a viaggi, vitto ed alloggio deve essere consentita esclusivamente nel quadro delle attività dell'Azienda e deve essere limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- in nessun caso può essere offerta ospitalità in luoghi non riguardanti l'attività dell'Azienda;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 34 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- il livello della ospitalità offerta deve essere allineato alle consuetudini e alle effettive esigenze delle attività da svolgere (ispezioni, visite, convegni);
- tutte le spese sostenute per l'ospitalità debbono essere pienamente documentate;
- costituiscono ospitalità anche i pranzi di lavoro e di rappresentanza, per i quali l'Organo amministrativo stabilisce un ragionevole limite di spesa per ciascun commensale (50 euro) e, in sede di rendicontazione, deve essere fornito l'elenco dei partecipanti.

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione di un Protocollo di controllo sulle utilità impiegabili ai fini corruttivi	Implementazione	Da realizzare	RPCT

4.8.2.7 Patto di integrità con i fornitori

A partire dall'anno 2020 è prevista la sottoscrizione di un "patto di integrità" con i fornitori rilevanti, all'atto della sottoscrizione o del rinnovo di un contratto.

Tale patto determina specifici impegni per il fornitore in materia di prevenzione della corruzione. Esso deve essere stipulato contestualmente al contratto di fornitura con il quale il fornitore supera annualmente la soglia economica sopra indicata.

Esso è formulato nei seguenti termini:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ	
Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il __/__/__,	
residente in _____ via _____ codice fiscale _____,	
_____ in qualità di _____ dell'ente [indicare ragione sociale]	
_____ (di seguito "il fornitore") con sede legale in _____	
via _____ codice fiscale _____, partita IVA n. _____,	
_____ ai sensi dell'Articolo 1, comma 17 della legge n. 190/2012	
DICHIARA	
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del presente Patto di integrità	
ARTICOLO 1	
<i>Il presente Patto d'Integrità stabilisce la formale obbligazione del fornitore, che si impegna:</i>	
a. <i>a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;</i>	
b. <i>a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara/selezione del fornitore e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni</i>	

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 35 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/selezione del fornitore in oggetto;*
- c. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara/selezione del fornitore;*
- d. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti;*
- e. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;*
- f. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.*

ARTICOLO 2

Il fornitore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto d'integrità, comunque accertato dall'Azienda, potrà essere applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3

Il contenuto del Patto d'integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante del fornitore ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto potrà comportare l'esclusione dalla gara/selezione del fornitore.

_____, li _____

Firma

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Adozione del Patto di integrità nei rapporti con i fornitori rilevanti	Implementazione	Da realizzare	Consiglio di Amministrazione

4.8.2.8 Segnalazioni

È previsto l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica, al quale far pervenire comunicazioni in materia (auditor@aziendaspecialeparona.it). Inoltre, per i dipendenti ed i collaboratori, è prevista la possibilità di trasmettere messaggi tramite la piattaforma intranet dell'Azienda, potendo eventualmente utilizzare le modalità anonime previste.

Inoltre, per i dipendenti è disponibile una cassetta postale interna (la stessa dedicata alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza 231), per il cui tramite i componenti dell'organizzazione potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare o penale.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 36 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Eventuali segnalazioni in merito a possibili eventi reato, per quanto di competenza, possono essere segnalati anche per posta ordinaria a: Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, presso la sede dell’Azienda.

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

4.8.3 Sistema disciplinare

In caso di violazione del presente Piano, l’Azienda impiega il sistema disciplinare già adottato, all’interno del Modello 231, in ossequio al D.Lgs. 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione. Conseguentemente, si rinvia a tale Sistema.

Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

5 Piano triennale per la prevenzione della corruzione – Parte Speciale

5.1 Approccio metodologico per la mappatura del rischio

Il presente Piano costituisce la prima edizione per l’Azienda. Conseguentemente, in questa fase iniziale vengono recepite le “aree di rischio obbligatorie” individuate dalla normativa vigente, mentre l’implementazione della mappatura dei processi e dei rischi è programmata nelle prossime settimane.

Il processo di gestione dei rischi, una volta completato, sarà articolato metodologicamente nelle seguenti fasi:

1. Recepimento delle aree di rischio obbligatorie;
2. Mappatura dei processi organizzativi svolti dall’Azienda;
3. Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo;
4. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.

Per quanto concerne, in particolare, l’analisi e la valutazione del rischio, è prevista l’adozione della metodologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza trattamento personale, di cui all’Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, in quanto ritenuta idonea per fonte e per analiticità.

In particolare, si ritiene che tale metodo consenta una congrua differenziazione degli indici di rischio tra le diverse attività svolte dall’Azienda, evitando un “appiattimento” dei valori che inficerebbe (anche nell’eventualità di un appiattimento verso l’alto) il significato stesso della mappatura e non consentirebbe di distinguere le differenze nei profili di rischio. Questa valutazione risponde peraltro ad alcuni principi fondamentali:

- oggettività quantitativa del sistema di valutazione;
- utilizzabilità concreta dei risultati così ottenuti per definire le opportune misure di prevenzione e controllo.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 37 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

5.2 Aree di rischio obbligatorie

L'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 elenca le seguenti aree di rischio che devono essere obbligatoriamente nel campo di intervento delle iniziative anti-corruzione, per quanto rilevante per l'Azienda:

- autorizzazioni e concessioni;
- appalti e contratti;
- sovvenzioni e finanziamenti;
- selezione e gestione del personale,

cui si aggiungono ulteriori aree che ciascun Ente individua in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Il livello di rischio per tali attività, laddove svolte, sarà considerato "critico", con un valore del rischio che sarà fissato, per definizione, al livello più alto.

Oltre alle aree di rischio obbligatorie di cui sopra, le ulteriori aree di rischio vengono individuate mediante il seguente processo di analisi e valutazione del rischio.

5.3 Mappatura dei processi organizzativi

In primo luogo viene elaborata la "Mappa dei processi organizzativi di riferimento", strutturata ad albero su tre distinti livelli, via via più analitici, rappresentativi rispettivamente di: "Gruppi di Processi", "Macro-Processi", "Processi".

5.4 Analisi e valutazione dei rischi per ciascun processo

La fase successiva riguarda l'analisi dei rischi effettuata in modo integrato con quella relativa al modello 231.

A ciascun "processo" sono associati i possibili reati come precedentemente definiti. Successivamente, per ciascuno di essi si provvede a quantificare il livello di rischio, secondo il seguente percorso metodologico:

1. Valutazione del rischio potenziale ("Indice di Rischio Potenziale" o "IRP"), che rappresenta la quantificazione degli eventi rischiosi associati al singolo processo e che prescinde dai controlli esistenti presso l'Azienda, i quali potranno, eventualmente, solo ridurre o prevenirne gli effetti.

L'IRP consiste in un valore determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il "peso" e la "probabilità".

Il "**peso**" misura l'intensità del danno che il verificarsi dell'evento dannoso causa all'Azienda, e che può essere di varia natura:

- Impatto organizzativo. Rispetto al totale del personale della/e singola/e Unità organizzativa/e deputata/e a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Misura	Peso
Fino a circa il 20%	1

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 38 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

- **Impatto economico.** Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per eventi della medesima o analoga tipologia?

Misura	Peso
No	0
Si	5

- **Impatto reputazionale.** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

Misura	Peso
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

La sommatoria dei punteggi di cui sopra determina la quantificazione del peso del rischio, che verrà quantificato secondo la seguente classificazione:

Peso del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Modesto	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 3 punti
2	Medio	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 6 punti
3	Grave	La sommatoria dei punteggi è inferiore a 10 punti
4	Molto grave	La sommatoria dei punteggi è superiore a 10 punti

La “**probabilità**” è intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi (numero di volte in cui il rischio può potenzialmente manifestarsi). Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 39 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Probabilità del rischio		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Raro	Evento che può accadere raramente (max 2 volte all'anno)
2	Improbabile	Evento che può accadere qualche volta (tendenzialmente da 3 a 12 volte all'anno)
3	Possibile	Evento che può accadere più volte in un anno, MAX con frequenza significativa (da 13 a 52 volte all'anno)
4	Probabile	Evento che può accadere con frequenza elevata (oltre 52 volte all'anno ma meno di 1 volta al giorno)
5	Molto probabile	Evento che può accadere con frequenza molto elevata (1 o più volte al giorno)

2. Valutazione dei controlli in essere (“Valutazione Complessiva dei Controlli” o “VCC”) in relazione a ciascun sotto-processo. La VCC consiste in un valore percentuale determinato dalla combinazione (moltiplicazione) di due fattori: il livello di “esistenza e adeguatezza” dei controlli ed il loro livello di “conformità”.

L’**“esistenza e adeguatezza”** dipende dal livello di formalizzazione dei controlli stessi e dalla loro adeguatezza a presidiare in modo efficace/efficiente il rischio, e viene determinato secondo queste modalità:

Esistenza e adeguatezza		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Continuativo	Le tecniche di controllo appaiono adeguate, in quanto automatiche e continuative, e registrano in modo non eliminabile i dati rilevati, e/o Vengono effettuati controlli sistematici da terze parti qualificate
-80%	Adeguito	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
-50%	In prevalenza adeguato	Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile ma risultano migliorabili
-25%	Inadeguato	Le tecniche di controllo in essere risultano essere inadeguate a ridurre il rischio ad un livello accettabile
0%	Assente-NA	Le tecniche di controllo in essere risultano essere assenti o non valutabili

La **“conformità”** valuta l’effettiva esecuzione dei controlli di linea previsti. Tale Indice viene, nello specifico, determinato in base alla seguente classificazione:

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 40 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Conformità		
Valore	Coefficiente	Descrizione
-90%	Assiduo	I controlli previsti vengono effettuati continuativamente
-80%	Adeguito	I controlli previsti vengono effettuati con sistematicità e continuità
-50%	In prevalenza adeguato	I controlli previsti vengono prevalentemente effettuati
-25%	Inadeguato	I controlli previsti vengono effettuati occasionalmente
0%	Assente-NA	I controlli previsti non vengono effettuati se non eccezionalmente

3. Definizione del rischio residuo (“Indice di Rischio Residuo” o “IRR”), che definisce la valutazione finale dell’evento rischioso, tenendo conto della struttura dei controlli presenti, e che rappresenta pertanto la valutazione quantitativa del rischio a cui l’Azienda rimane esposto dati i controlli in essere. L’IRR è valutato per le classi, come di seguito specificato:
- Processi a rischio reato critico (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **rosso**). Sono qui ricompresi le c.d. “aree di rischio obbligatorie”, ove svolte, di cui *supra*;
 - Processi a rischio reato alto (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **giallo**);
 - Processi a rischio reato moderato (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **verde**);
 - Processi a rischio reato minimo (per i quali il “Rischio Residuo” è stato evidenziato in colore **azzurro**);
 - Processi non a rischio reato.

5.5 Risultati dell’Analisi dei rischi

L’analisi dei rischi è programmata per l’anno in corso.

5.6 Sistema di trattamento del rischio

Il trattamento del rischio “è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi” (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione).

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 41 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Essa consiste pertanto nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si dividono in due distinte tipologie.

Infatti, oltre alle misure generali di cui sopra, possono essere previste misure ulteriori, valutandole in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta sotto la supervisione dal RPCT.

L'insieme delle misure definite trova applicazione sistematica nella programmazione triennale di cui al successivo punto 7.

6 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

6.1 Premessa

6.1.1 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza

La normativa in materia di trasparenza, che consiste, da un lato, nella pubblicazione sul sito web di dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dall'altro, nell'esercizio del diritto all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato), è stata modificata con il D.Lgs. 97/2016, il quale ha emendato il D.Lgs. 33/2013 introducendo il nuovo articolo 2-bis, il quale prevede, in relazione all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione di dati e documenti sul sito web, che la disciplina in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche alle società in controllo pubblico;

Tali adempimenti sono definiti con maggior precisione nell'Allegato 1 alla Determinazione A.N.AC. 1134 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione"), cui si rinvia.

6.1.2 Nozioni introduttive

6.1.2.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., introducono il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 42 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. ha ulteriormente riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni, da parte degli enti, integrando l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche", in modo da favorire un rapporto diretto tra l'ente e cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in parte previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in parte da altre normative. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

6.1.2.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali degli enti si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

6.2 Scopo del Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

6.3 Articolazione del Programma

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è strutturato in differenti parti principali che possono essere suscettibili di ulteriori articolazioni più specifiche:

- Modalità di attuazione del Programma;
- Processo di pubblicazione on line dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Strumenti di verifica;

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 43 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

- Collegamenti con il piano Anticorruzione;
- Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza;
- Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder).

6.4 Modalità di attuazione del Programma

I dati e le informazioni vengono pubblicati sul sito dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – in evidenza dalla “home page” del sito stesso – al suo interno articolata in sottosezioni, organizzate in conformità con la normativa vigente.

I dati, documenti e le informazioni da pubblicare devono essere aggiornati, completi e pubblicati in formato aperto, come richiesto dal D.Lgs. 33/2013. La mappatura tiene altresì conto dei contenuti della determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Le modalità di pubblicazione intendono assicurare l’accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

È previsto l’aggiornamento dei dati ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati stessi oppure la pubblicazione di nuovi documenti.

Inoltre, l’art. 4 del D.Lgs. 33/2013 individua le regole che armonizzano il diritto alla trasparenza amministrativa e il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito elencate:

- le pubblicazioni di dati, informazioni o documenti contenenti dati personali devono essere espressamente previste da legge o regolamento;
- qualora si intendano pubblicare dati, documenti o informazioni contenenti dati personali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di trasparenza, e dunque in via facoltativa, è possibile farlo solo previa loro anonimizzazione, al fine di evitare l’identificazione dell’interessato;
- è sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute o vita sessuale, gli altri dati sensibili (etnia, religione, etc.) possono essere pubblicati solo qualora indispensabili per il raggiungimento di finalità di rilevante interesse pubblico, va in ogni caso impedita l’indicizzazione di tali dati da parte dei motori di ricerca.

6.5 Processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

L’Azienda definisce, per ciascun adempimento, il referente responsabile della trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare e/o aggiornare. La pubblicazione dei dati avviene invece a cura del RPCT.

Date le ridotte dimensioni dell’Azienda, non è prevista l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Sono comunque previsti monitoraggi periodici a campione relativamente alla pubblicazione dei dati.

Azienda Speciale Parona	PTPC – PTTI 2020-2022	Pagina 44 di 45	
		Data: Gennaio 2020	Emesso da: Presidente del C.d.A.

6.6 Strumenti di verifica

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede una attività di monitoraggio periodico da parte del RPCT, che riguarderà il processo di attuazione del programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal programma stesso.

Il RPCT si occupa altresì dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del programma, evidenziando lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa.

Il RPCT redige inoltre la scheda standard predisposta dall'A.N.AC..

6.7 Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma

Saranno valutate e definite ulteriori e specifiche iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità saranno volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che l'Azienda pubblica e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

La comunicazione in tema di trasparenza avverrà con lo strumento principale con il quale la legge chiede la pubblicazione dei dati e cioè attraverso il web.

6.8 Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder)

In considerazione della quantità di informazioni e di processi da analizzare e verificare non è stato possibile, in questa edizione del Programma, realizzare un piano di consultazione e coinvolgimento degli stakeholder.

Inoltre, l'Azienda ha già attivato la disponibilità di canali specifici per la trasmissione, da parte degli stakeholder, di eventuali segnalazioni. Per quanto rilevante si rinvia al precedente punto 4.8.1.7.

7 Il cronoprogramma delle attività

Il presente Piano deve essere condiviso da tutto il personale e divulgato nel modo più capillare possibile. Anche a tal fine l'Azienda provvede a pubblicarlo sul proprio sito internet istituzionale.

La Programmazione triennale integrata, relativa al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma per la trasparenza e integrità è così articolato:

